luogo degli altri distretti comprenderà sotto la propria giurisdizione tutti i Comuni del Cantone di cui resta Capo il Capo-luogo del distretto.

Gli altri Cantoni compresi in questi Distretti, e che stante la popolazione loro minore di ventimila abitanti non avranno Uffici di registro saranno riuniti ai Cantoni più vicini, dove sarà stabilito un' Ufficio di Registro.

ARTICOLO IX.

I Conservatori del Registro presteranno una Cauzione la quale è determinata per ora come segue.

I Conservatori di Venezia, Udine, Padova per la somma di L. 40,000. di Milano di Treviso, e Vicenza,, 30,000. idem di Capodistria, e Belluno,, 20,000. idem

ARTICOLO X.

Gli Ufficiali del Registro nei Capi-luoghi del distretto presteranno la cauzione di L. 15,000. di Milano. E nei Capi luoghi di Cantone, i quali non sono Capi-luogo di Provincia nei distretti di "10,000 idem